

**Avv. Simona Cacciola**  
Via Umberto 303 - Catania  
tel.095.534441 fax095.535415  
simonacacciola@pec.ordineavvovaticatania.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**NEL GIUDIZIO R.G. N. 6967/2025 - SEZ. PRIMA BIS**

**PROSSIMA CAMERA DI CONSIGLIO 10.09.2025**

Per i [REDACTED]

[REDACTED], elettivamente domiciliato presso l'avv. Simona Concetta Cacciola del Foro di Catania (c.f. CCCSNC78D59C351U - fax 095.535415 - pec simonacacciola@pec.ordineavvovaticatania.it) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo.

**CONTRO**

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**E NEI CONFRONTI DI**

[REDACTED]

[REDACTED]

**PER L'ANNULLAMENTO**

Previa sospensione, della graduatoria di merito dei vincitori relativa al settore di impiego "Sommergibilisti" del concorso VFI nella M.M. per l'anno 2005 pubblicata in data 16 luglio 2025 e della graduatoria dei vincitori CEMM navale/CP, non conosciuta dal ricorrente in quanto mai pubblicata dall'Amm.ne resistente giusta nota del M\_D AB05933 REG2025 0319046 16-07-2025 depositata in giudizio dall'amm.ne resistente in data 24.07.25, in ottemperanza all'Ordinanza n.

13701/2025 del 11 luglio 2025 del Tar adito, entrambe nella parte in cui è stato escluso l'odierno ricorrente.

Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi incluso per quanto di ragione gli elenchi dei VFI M.M. 2025 del settore d'impiego CEMM-Navali e Sommergebilisti convocati per il primo incorporamento, pubblicati in data 24 giugno 2025, sul sito *concorsi.difesa.it* e poi rimossi dal sito (all. 13) nella parte in cui non risulta inserito l'odierno ricorrente.

### **FATTO**

Ad integrazione di quanto già rappresentato in punto di fatto con il ricorso introduttivo, si illustrano gli ulteriori fatti avvenuti dopo che il Tar oggi adito con Ordinanza n. 13701/2025 del 11.07.25 ha chiesto all'amm.ne resistente informazioni circa la pubblicazione delle graduatorie definitive a seguito della selezione oggetto del presente giudizio.

In data 24 luglio 2025 il Ministero della difesa depositava in giudizio la nota prot. M\_D AB05933 REG2025 0319046 del 16-07-2025 allegando alla stessa la graduatoria di merito settore d'impiego "Sommergebilisti" pubblicata in data 16 luglio 2025.

Con la medesima nota l'amm.ne comunicava che *"in applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali-la graduatoria generale di merito iniziale e la graduatoria generale di merito rideterminata non sono state pubblicate"*.

Quest'ultima graduatoria è quella relativa al settore CENN Navale/CP che l'odierno ricorrente impugna altresì nonostante la mancata pubblicazione.

Si rappresenta altresì al Tar adito che in data 24 giugno 2025, nonostante la totale assenza della pubblicazione delle graduatorie di merito, l'amm.ne pubblica-

va l'elenco, redatto per ordine alfabetico, dei convocati al primo incorporamento sul sito concorsi.difesa.it e che attualmente la suddetta pubblicazione risulta essere stata rimossa dal sito.

Al fine di non incorrere in nessuna pronunzia di improcedibilità il ricorrente, per quanto di interesse, impugna con il presente ricorso per motivi aggiunti i suddetti atti.

\*\*\* \*\*

Con nota pec del 28 luglio 2025 (all. 14) il ricorrente formulava istanza di accesso per avere le generalità complete di tutti i vincitori indicati in graduatoria al fine della notifica dei motivi aggiunti ai controinteressati.

L'amm.ne resistente con nota pec del 30.07.2025 (all. 15) denegava la richiesta per mancanza di formale delega al difensore costituito nel presente giudizio al ritiro degli atti, specificando altresì che non avrebbe fornito il codice fiscale "*a tutela del diritto di riservatezza dei controinteressati*".

Con pec del 04 agosto 2025 si trasmetteva all'amm.ne la delega per il ritiro degli atti e si chiarivano all'amm.ne i diversi motivi per cui il codice fiscale si rendeva necessario sia ai fini della notifica sia al fine del deposito in giudizio del ricorso per motivi aggiunti ai controinteressati (all. 16).

L'amm.ne in data 05 agosto 2025 trasmetteva i dati anagrafici di 2 controinteressati omettendo, sempre per privacy, i codici fiscali degli stessi (all. 17).

\*\*\* \*\*

Così integrati i fatti di causa avvenuti dopo la C.C. del 9 luglio 2025 ed al netto di ogni considerazione sul *modus operandi* dell'amm.ne resistente e sull'importanza che evidentemente riveste all'interno del Ministero della difesa la

normativa sulla privacy, al punto da rendere “segreta” la graduatoria definitiva la cui pubblicazione è imposta dalle norme sulla trasparenza/buon andamento e dalla stessa *lex specialis*, i provvedimenti oggi impugnati sono illegittimi e vanno impugnati per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Le graduatorie definitive di merito, conosciute e non, sono illegittime nella parte in cui è stato escluso dalle stesse l'odierno ricorrente e soffrono degli stessi vizi fatti valere con il ricorso introduttivo.

Ed invero la mancata inclusione del ricorrente negli elenchi dei vincitori deriva dalla sua illegittima esclusione in fase di selezione e per il quale il ricorrente ha sollevato e solleva le seguenti doglianze:

### **ILLEGITTIMITA' DELLA LEX SPECIALIS. ECCESSO DI POTERE.**

Il Bando di reclutamento in esame, all'art. 2, comma 1, lettera d) pone quale requisito di partecipazione quello di *“non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”*

Ebbene la *lex specialis* risulta illegittima nella parte in cui pone sullo stesso piano le pronunce penali di condanna alla mera pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi.

E' evidente, infatti, che nel nostro ordinamento la presunzione di innocenza è un principio cardine consacrato nell'art. 27 della Costituzione.

Analogo principio vige a livello comunitario.

Nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare all'articolo 6 comma 2, viene stabilito che *“Ogni persona accusata di un reato è **presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata**”*.

Per tale motivo escludere da una procedura selettiva per la mera pendenza di un procedimento penale, come è accaduto all'odierno ricorrente, viola principi costituzionalmente garantiti della persona e consacrati dalla normativa comunitaria.

Il bando suddetto è pertanto illegittimo nei limiti sin qui riportati.

In conseguenza dell'illegittimità di tale clausola di esclusione il ricorrente che non ha riportato alcuna pronuncia di condanna va riammesso al reclutamento per cui è causa.

Il Consiglio di Stato con la recentissima **Sentenza del 02.05.2025, n. 3704**, ampliando ulteriormente la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, e posti a fondamento della CEDU, ha tra l'altro chiarito che **“*indipendentemente dalle fasi in cui si articola l'accesso alla carriera militare, della normativa di riferimento debba darsi una lettura costituzionalmente compatibile con il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva, di cui all'art. 27 della Costituzione, nonché con il principio di innocenza di cui all'art. 6, comma 2, CEDU.* 10.1.** Questa Sezione, con decisione 8 aprile 2022, n. 2606, pronunciandosi sull'art. 3 d.m. 23.4.2015, ha affermato che la funzione del requisito de quo, in una lettura costituzionalmente orientata e coerente con gli articoli 3, 27, e 97 della Costituzione, è proteggere il reclutamento da seri ed effettivi rischi connessi alla personalità dell'arruolando, sicché detto requisito deve considerarsi efficace entro i limiti della propria ratio di protezione dell'interesse pubblico ad una corretta selezione del personale e non oltre, giacché, in ogni caso, l'inizio d'un procedimento penale

di per sé non consente all'amministrazione di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità del candidato al reclutamento. **Alle disposizioni costituzionali innanzi richiamate, occorre inoltre aggiungere il riferimento all'art. 51 Cost., che prevede la possibilità di accesso agli uffici pubblici di tutti o cittadini "in condizioni di eguaglianza". essendo evidente come limitare tale possibilità di accesso al cittadino non condannato ma solo imputato - e senza che ciò sia sorretto dall'esigenza di preservare altri valori costituzionalmente tutelati - incida in via diretta ed immediata sul suddetto principio.** 10.2.

Orbene, se il suddetto requisito è una modalità di protezione dal predetto rischio, allora esso esaurisce il proprio scopo quando il rischio non possa più avverarsi in concreto, come accaduto nel caso di specie a seguito della definitiva assoluzione del candidato imputato per insussistenza del fatto di reato, poiché tale esito processuale non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il ruolo militare divisato. L'automatismo attuato dall'amministrazione ha vanificato, quindi, il principio di cui all'art. 27, comma 2, della Costituzione, tramutandolo in una presunzione di colpevolezza in grado d'incidere definitivamente sull'accesso al servizio militare (...) Al contrario, la corretta soluzione della vicenda è immanente nei principi generali dell'ordinamento, sicché, essendo il requisito escludente, sia sul piano strutturale che sul piano funzionale, sottoposto - in ossequio ai richiamati principi generali immanenti nell'ordinamento giuridico, dotati di forza espansiva in ogni suo ambito - a condizione risolutiva, l'intervenuta definitiva assoluzione dell'odierno appellante, alla stregua delle consuete regole sull'efficacia retroattiva dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione, elide in radice la funzione protettiva della clausola in esame, in assenza d'una diversa e più specifica

*scelta del legislatore in ordine al termine massimo della sua vigenza e di una differente graduazione delle sue modalità estintive” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 1727/2023)” (cfr. in motivazione C.d.S. Sentenza n. 3704 del 2 maggio 2025)*

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A.  
DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA' E SPRO-  
PORZIONALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Come ampiamente rappresentato all'amm.ne resistente con il ricorso in autotutela, la Sentenza di assoluzione emessa dal GIP del Tribunale di Catania in data 20.05.25 ha acclarato l'indiscussa innocenza dell'odierno ricorrente.

Il fatto sopravvenuto, ovvero la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, fa venir meno il presupposto dell'esclusione dal concorso in esame.

Come riconosciuto dal G.A. *“Non è ragionevole impedire ad un soggetto non più imputato (al momento della definizione della procedura concorsuale) l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, una volta superata la procedura selettiva.”* (T.A.R. LAZIO 9720/2016)

In altri termini, è illegittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva de quo mantenuto quando il motivo ostativo è venuto meno prima della conclusione del concorso e l'approvazione delle graduatorie definitive.

Una lettura costituzionalmente orientata della clausola di esclusione in presenza di *un procedimento penale per delitto non colposo* impone alla p.a. di valutare il dato fattuale e giuridico sopraggiunto, che nel caso in esame è appunto la Sentenza di assoluzione con formula piena dal reato di calunnia.

Ed infatti l'odierno ricorrente, essendo stato assolto con formula piena, ha potuto dimostrare di non aver consumato alcun delitto e, quindi, di essere pienamen-

te degno di assumere l'impiego a cui aspira e per il quale si è preparato per anni ed anni, in quanto nel pieno possesso dei requisiti morali e di professionalità necessari a tal fine.

In altre parole, la conclusione del procedimento penale con esito pienamente favorevole all'imputato ha fatto venir meno, con effetto retroattivo, ogni formale motivo ostativo al reclutamento.

*“Invero, il requisito in esame ha una funzione di protezione dell'interesse pubblico ad una corretta selezione del personale delle Forze armate, che tuttavia si esaurisce, come accaduto nel caso di specie, a seguito della definitiva assoluzione del candidato imputato per insussistenza del fatto di reato, “poiché tale esito processuale non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il ruolo militare divisato” (Cons. Stato, Sez. II, 8 aprile 2022, n. 2606)” (cfr. Tar Lazio – Roma – sentenza 12951/2023)*

Il Consiglio di Stato, nel recente arresto citato dal Tar Lazio, ha osservato altresì che “[...] va evidenziato che la funzione del requisito de quo, in una lettura costituzionalmente orientata e coerente con gli articoli 3, 27 e 97 della Costituzione, è proteggere il reclutamento da seri ed effettivi rischi, sicché detto requisito deve considerarsi efficace entro i limiti della propria ratio di protezione dell'interesse pubblico ad una corretta selezione del personale e non oltre, giacché, in ogni caso, l'inizio d'un procedimento penale di per sé non consente all'amministrazione di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità del candidato al reclutamento.

*Orbene, se il suddetto requisito è una modalità di protezione dal predetto rischio, allora esso esaurisce il proprio scopo quando il rischio non possa più avverarsi*

*in concreto, come accaduto nel caso di specie a seguito della definitiva assoluzione del candidato imputato per insussistenza del fat[t]o di reato, poiché tale esito processuale non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il ruolo militare divisato.” (Cons. Stato, ult. cit.)”*

In conclusione, seguendo l'esegesi fornita dal citato precedente, il requisito escludente deve ritenersi sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso di specie inveratasi, dell'intervenuta assoluzione del concorrente imputato, alla stregua delle consuete regole sull'efficacia retroattiva dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.

In tal modo si conserva la funzione protettiva della clausola in esame ma si evita di produrre un eccessivo e irreparabile sacrificio dei diritti dell'aspirante “...in assenza d'una diversa e più specifica scelta del legislatore in ordine al termine massimo della sua vigenza e di una differente graduazione delle sue modalità estintive...” (Cons. Stato n. 2606/2022).

“Pertanto, la disposizione in virtù della quale è stato adottato il provvedimento impugnato di non ammissione alla rafferma biennale, che richiede il possesso del requisito de quo “alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda”, necessita di una lettura costituzionalmente orientata, tale per cui, venuta meno l'imputazione a carico del militare, nessun dubbio può essere sollevato circa la sua moralità, giacché l'inizio di un procedimento penale non consente di emettere a tal proposito un giudizio definitivo.” (cfr Tar Lazio sentenza 12951/2023; negli stessi termini Tar Lazio sentenza 12325/2025 - TAR Lazio, I-bis, 30 agosto 2022 n. 11315 e n. 11317)

Per contro, una sua rigida applicazione condurrebbe ad esiti sostanzialmente ingiusti, oltre ad essere irragionevole ed illogica in considerazione della ratio che la giustifica, risolvendosi in una distorsione dei canoni di legittimità e buon andamento dell'azione amministrativa (cfr Tar Lazio, sez. I bis, n. 7679/2021 e Tar Lazio n. 11315/2022).

Giova altresì evidenziare come i superiori principi espressi dal Tar oggi adito sono stati confermati in sede di Appello. E così, a titolo di esempio, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7126/2023, rigettando l'appello proposto dalla difesa erariale avverso la sentenza 11315/2022 del Tar Roma, ha ribadito la necessità di una lettura costituzionalmente orientata e coerente con gli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione del requisito in questione perché altrimenti l'applicazione automatica e formalistica della norma di esclusione vanificherebbe il principio della presunzione di innocenza (di cui all'art. 27, co. 2, Cost. e all'art. 6, co. 2, CEDU) tramutandolo in una presunzione di colpevolezza in grado d'incidere definitivamente sull'accesso al servizio.

Ed ancora *“La norma di legge applicata dall'Amministrazione – segnatamente: l'art. 635, comma 1, lettera g-bis, del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), che annovera tra i requisiti generali per il reclutamento la circostanza di «non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi» – va interpretata, in modo conforme a Costituzione, nel senso di giustificare soltanto l'esclusione precauzionale e provvisoria del candidato 'imputato' (il quale deve comunque essere ammesso a partecipare alle prove), con il dovere di procedere al reclutamento dello stesso ove successivamente emerga la sua totale estraneità ai fatti contestati in sede penale.*

*L'interpretazione conforme così tratteggiata consente di cogliere appieno la ratio della citata disposizione dell'ordinamento militare. L'inizio di un procedimento penale, di per sé,*

*non consente di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e la professionalità di un aspirante volontario in ferma permanente. **Venuta meno l'imputazione a carico di un individuo a seguito di assoluzione (nelle ipotesi corrispondenti alle prime casistiche descritte dall'art. 530 del c.p.p., ovvero quando la sentenza viene pronunciata perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché questo non sussiste, ovvero perché il fatto non costituisce reato), non vi è ragione di dubitare della sua idoneità a ricoprire quel determinato ruolo.** La diversa opzione ermeneutica seguita dall'Amministrazione – oltre che porsi in contrasto con la presunzione di innocenza (art. 27, comma 2), la pienezza della tutela giurisdizionale (art. 24), la garanzia costituzionale dell'accesso dei più capaci agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) – rischierebbe di incentivare denunce strumentali con effetti ritorsivi.” (Consiglio di Stato Sentenza n. 4800/2023).*

Negli stessi termini la Sentenza n. 17607/2024 del Tar Lazio – sede di Roma che richiama tutti i precedenti su citati **nonché la troncante e recentissima Sentenza del C.d.S. n. 3704 del 2 maggio 2025.**

\*\*\* \*\*

L'esclusione del [REDACTED] è ancor più ingiusta ove si consideri che il procedimento penale suddetto lo vedeva imputato, unitamente ai suoi fratelli, “del reato previsto e punito dagli artt. 110 e 368 c.p. perché, in concorso tra loro, mediante proposizione di ricorso per la reintegra nel possesso dell'immobile sito in Catania via .....ai sensi dell'art. 1168 e 703 cpc diretto alla competente A.G., pur consapevoli dell'innocenza del [REDACTED] della nuova moglie di quest'ultimo, .... e delle figlie .... accusavano falsamente i predetti dell'occupazione abusiva del citato immobile, previa sostituzione arbitraria della serratura” (cfr. all. 6 – sentenza).

In altre parole, l'infondata denuncia per il reato di calunnia deriva da un contenzioso civile relativo ad un immobile controverso in famiglia.

Ebbene, se la *ratio* della clausola di esclusione prevista dal Bando risiede nella protezione dell'interesse pubblico ad una corretta selezione del personale, l'assoluzione con formula piena ed una attenta valutazione del capo di imputazione sopra riportato, dimostrano che l'odierno ricorrente è pienamente degno di essere reclutato dalla p.a. resistente in quanto nessun dubbio può sorgere in merito al possesso dei requisiti morali e di professionalità.

**La totale innocenza del ricorrente è tra l'altro acclarata dal passaggio in giudicato della sentenza penale che lo assolve con formula piena dal reato ascrittogli. (cfr. all. 9 di parte ricorrente)**

**SULL'ILLEGITTIMITA' DEL GIUDIZIO DI INIDONEITA' E RIGETTO  
DELL'ISTANZA DI RIESAME PER IL SETTORE DI IMPIEGO SOMMERGIBILISTI**

L 'odierno ricorrente chiedeva in sede di domanda l'assegnazione al VFI CEMM navale/CP ed al settore impiego speciale FS/SMG (Corpo Equipaggi Militari Marittimi - sommergibilisti)

A seguito degli accertamenti compiuti nella fase propedeutica al reclutamento il ricorrente risultava provvisoriamente idoneo quale sommergibilista alla posizione provvisoria 19 e nel settore di impiego CEMM/CP alla posizione 2502. (all. 5).

Con nota n. 007076 datata 04.04.25, ricevuta in data 17.04.2025, l'amm.ne comunicava all'odierno ricorrente giudizio di idoneità per VFI CEMM navale/CP e di inidoneità per nel settore impiego FS/SMG;

Come previsto dal Bando il ricorrente avanzava avverso il giudizio di inidoneità nel settore di impiego speciale sommergibilisti una richiesta di riesame all'amm.ne, essendo in possesso di documentazione medica utile (all. 8).

L'amm.ne con la nota n. 0010248 del 12.05.2025 rigettava la richiesta di riesame del giudizio di inidoneità per il settore FS/SMG a causa dell'intervenuta esclusione.

Con il ricorso in autotutela il ricorrente rappresentava l'illegittimità di tale rigetto, posto che l'esclusione soggiaceva ancora ai termini di legge per esperire il presente ricorso.

Non essendo ancora definitiva l'esclusione l'amm.ne avrebbe dovuto concedere al ricorrente il riesame del giudizio di inidoneità, il quale risulta errato per la documentazione medica in possesso del ricorrente.

Per tale motivo, qualora, il Tar adito accogliesse il presente gravame, venendo meno l'esclusione presupposto del diniego del riesame, si fa espressa richiesta di voler ordinare alla p.a. resistente di permettere al ricorrente un riesame del giudizio di inidoneità.

Si rappresenta altresì che il presente ricorso viene notificato ai due controinteressati individuati dalla stessa amm.ne con la nota del 05.08.25 (all. 17) ma che invero, essendo i posti banditi per i sommergibilisti in numero pari a 50 ed essendosi conclusa la selezione solo con l'individuazione di n. 11 vincitori, l'eventuale accoglimento della domanda ██████████ non modificherebbe le sorti degli attuali vincitori del concorso settore "Sommergibilisti" che non subirebbero alcun pregiudizio dalla riammissione del ricorrente.

**DOMANDA DI SOSPENSIONE**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Medio tempore si impone l'adozione della misura cautelare onde prevenire gli effetti gravi ed irreparabili che deriverebbero dalla illegittima esclusione del ricorrente.

L'interesse del ricorrente è ancor più evidente ove si consideri che lo stesso non potrà più partecipare alle prossime selezioni per il reclutamento quale VFI perchè nel luglio del 2025 ha già raggiunto l'età limite per poter concorrere a tale selezione.

Pertanto la riammissione alla procedura che ci occupa rappresenta l'ultima *chance* per vedere realizzarsi un'aspirazione di impiego che il ricorrente coltiva fin dalla tenera età e per la quale ha negli anni coltivato le passioni che gli hanno permesso prima dell'esclusione di collocarsi nelle posizioni utili di entrambe i settori di impiego per cui ha presentato domanda. La domanda cautelare si fonda anche sul presupposto che non sono stati ancora convocati gli ulteriori vincitori con il secondo blocco incorporamento che dovrà avvenire entro la fine del mese di settembre 2025. In vista della trattazione dell'istanza cautelare, già svolta con il ricorso introduttivo, alla prossima Camera di consiglio fissata per il 10 settembre 2025 in via cautelare si reitera la richiesta di sospensione dell'efficacia di tutti gli atti impugnati e l'adozione di ogni altra misura cautelare ritenuta idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso ivi compresa l'ammissione con riserva del ricorrente alla selezione quanto meno nel settore generale CEMM Navale/CP;

## CONCLUSIONI

Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/2002, si dichiara che la presente controversia non soggiace al pagamento del contributo unificato di € 325,00 (pubblico impiego) in quanto i presenti motivi aggiunti non modificano il ricorso introduttivo né introducono domande nuove ex art. 13, comma 6 bis DPR 115/02 (cfr. Cassazione Ordinanza 31294 del 03.11.2021; Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. XV, sentenza 13 gennaio - 4 maggio 2020, n. 3168; Comm. trib. regionale Umbria Perugia, Sez. II, Sent., 02/12/2019, n. 337; Sentenza del 17/02/2020 n. 197 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana Sezione/Collegio 1; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 01/09/2022, n. 25729).

*“Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il pagamento del contributo unificato, in caso di proposizione di motivi aggiunti, è previsto solo allorquando vi sia stato un considerevole ampliamento dell'oggetto della domanda iniziale, formulata con il ricorso introduttivo, da rilevarsi specificamente nel caso concreto.”* (Comm. trib. reg. Perugia, (Umbria) sez. I, 07/09/2021, n.274).

Catania 03.09.2025

Avv. Simona Concetta Cacciola